

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3015 del 25/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. METALLURGICA BRANCHETTI S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3100 del 25/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. METALLURGICA BRANCHETTI S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015, acquisita al Prot. Unione 51659, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 108441 del 23/12/2015, da METALLURGICA BRANCHETTI S.R.L., nella persona di Soprani Pierpaolo in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento datata 16/02/2016 Prot Unione 6563, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2090, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Vista la nota Prot. Unione 6674 del 17/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2144, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni in merito all'impatto acustico;

Considerato che in data 16/03/2016 ed in data 18/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita rispettivamente ai Prot. Unione 11147 e 11629 e da Arpae ai PGFC/2016/3889 e PGFC/2016/4147;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/8750 del 13/06/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 15/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 24817 e da Arpae al PGFC/2016/9000;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni;
- In merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, il Comune di Bagno di Romagna con nota del 22/03/16 prot. com.le 4822 ha comunicato quanto segue:
“In riferimento alla pratica AUA n. 162 AUA 2015, relativa alla ditta Metallurgica Branchetti srl, sita in BAGNO DI ROMAGNA (FC), via Ponte Larciano n. 103, visto che:
 - *L'integrazione trasmessa in data 18/03/2016 prot. 3298 riporta la dichiarazione dalla quale si evince che il fabbricato scarica in fognatura pubblica*
 - *il fabbricato oggetto della richiesta risulta all'interno dell'agglomerato di Bagno di Romagna in zona servita da pubblica fognatura afferente al s.i.i. .*
 - *il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";*
 - *la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
 - *rilevato che ai sensi dell'art46 del regolamento del servizio idrico integrato gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in pubblica fognatura purché siano osservate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento del servizio idrico integrato.*

Considerato quanto sopra, per quanto di competenza, non deve essere rilasciato nessun parere da parte del comune”.

- in merito all'impatto acustico, il Comune di Bagno di Romagna in data 21/06/16 ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Metallurgica Branchetti s.r.l. – Via Ponte Larciano 3 in oggetto, pervenuta al Comune in data 23/12/2015 al n. 14783 di protocollo, viste le integrazioni richieste con nota n. 1822 del 15/02/2016 e assunte in data 23/03/2016 al n. 3469 di protocollo dall'Ente scrivente, si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito all'impatto acustico dell'attività, resa in data 19/02/2016 dall' Ing. Andrea Antimi, attestante il*

rispetto dei limiti assoluti di immissione della Classe Acustica V, ai sensi del vigente Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e delle relative Norme di Attuazione, che l'attività non induce aumenti significativi del flusso del traffico e che pertanto non risulta soggetta alla presentazione della documentazione di impatto acustico”;

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera come riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 27/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate in **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 19 del 25/01/00 Prot. Prov.le 1793/00 del Dirigente del Servizio Risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **METALLURGICA BRANCHETTI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **METALLURGICA BRANCHETTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 01334040407) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103, **per lo stabilimento di fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Ponte Larciano n. 103.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 19 del 25/01/00 prot. n. 1793/00, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 282 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi senza modifiche. Con nota del 10/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

Successivamente in data 17/06/16 la Ditta ha presentato un'integrazione volontaria con cui ha richiesto una modifica relativa all'installazione di un nuovo forno a gas metano con potenza termica di 2 MW, per la cottura del materiale metallico, che darà origine a due nuovi punti di emissione identici E3a ed E3b, attivi alternativamente.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 – TRAFILATURA/BOBINATURA. Gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.13.18 "*Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio*" dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 4 dell'allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 2236/06 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/06 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento alla voce 4.13.18 "*Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio*" dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER.

L'emissione E1 sarà dotata di un impianto di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale. Considerata la presenza di un impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali, che saranno sostituiti dall'annotazione mensile (considerato il metodo di pulizia delle maniche tramite lavaggio in controcorrente mediante aria compressa) su apposito registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

Nell'operazione di trafilatura, viene impiegata calce idrata come lubrificante per cui si può ipotizzare che il flusso gassoso contenga sostanze alcaline. Si stabilisce pertanto, oltre al valore limite per le Polveri anche il valore limite di 5 mg/Nmc di Sostanze alcaline (espresse come Na₂O), previsto sia dal punto 4.13.28 "*Sgrassaggi alcalini*" dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, che al punto 5 dell'Allegato 4.32 "*Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi*" della DGR 2236/09 e smi.

Entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare un controllo dell'inquinante Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) alla emissione E1 (esistente ma precedentemente non soggetta al rispetto di tale limite).

EMISSIONE E2 FORNO RICOTTURA FILO METALLICO N. 1 esistente - EMISSIONI E3A, E3B FORNO RICOTTURA FILO METALLICO N. 2 nuovo. Si tratta delle emissioni dei soli fumi di combustione provenienti da n. 2 forni a metano il cui il calore viene utilizzato per la cottura del materiale metallico (non c'è contatto diretto tra i fumi di combustione del metano ed il materiale). Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo.

Le emissioni E2, E3a ed E3b derivano da n. 2 impianti a metano compresi singolarmente alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ma la cui potenza termica complessiva risulta superiore ai 3 MW (3,7 MW); alla luce di quanto indicato dall'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tali emissioni sono pertanto da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269. Devono essere rispettati i valori limite, previsti dalla tabella di cui al punto 1.3, della parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc**

*Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

**Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Dal momento che i singoli focolari risultano inferiori ai 3 MW, si ritiene di non imporre l'obbligo di autocontrollo annuale in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i Allegato 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili.

Per le emissioni E3a o E3b la Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio e alla messa a regime effettuando i 3 controlli su una delle due emissioni, dal momento che si tratta del doppio terminale di espulsione del nuovo impianto termico del forno, che risulta costituito da un grande apparato mobile che per ottimizzare i processi, al termine di ciascuna fase di cottura, viene sollevato, traslato, adagiato sopra a nuove bobine da riscaldare e collegato alternativamente ad uno dei due punti di emissione E3a e E3b.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 22/06/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015 P.G.N. 51659, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – MACCHINA PER TRAFILATURA-BOBINATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – FORNO A GAS METANO N. 1 - 1,7 MW

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

Il valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI N. E3a - E3b – FORNO A GAS METANO N. 2 - 2 MW

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

Il valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E3a e E3b** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bagno di Romagna la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E3a e E3b**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E3a e E3b** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli di una delle due emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo dell'inquinante Sostanze alcaline (espresse come Na₂O) alla **emissione E1** (esistente ma precedentemente non soggetta al rispetto di tale limite), e almeno un controllo dell'inquinante Ossidi di azoto alla **emissione E2** (esistente ma precedentemente non soggetta ad autorizzazione). **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico dell'inquinante “Sostanze alcaline (espresse come Na₂O)” della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale dell'inquinante “Polveri totali” alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.